



Bonus Psicologo: presentazione delle domande dal 18 marzo

A partire dal **18 marzo e fino al 31 maggio 2024** sarà possibile presentare la domanda per richiedere il cosiddetto **bonus psicologo**.

Con la **circolare N. 34 dello scorso 15.02.2024** l'Inps ha dettato le istruzioni operative per la fruizione del bonus, andando ad individuare i destinatari dell'agevolazione, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Il bonus psicologo è stato introdotto dall'art. 1-quater del DL 228/2021 per il solo anno 2022, per poi essere reso strutturale a partire dall'anno 2023 dalla Legge 197/2022.

Quest'ultima norma ha inoltre innalzato l'importo massimo a 1.500 Euro per persona e definito le risorse disponibili in 5 milioni di Euro per l'anno 2023 (poi incrementati a 10 milioni) e in 8 milioni di Euro annui a decorrere dal 2024.

A chi spetta

I beneficiari del bonus psicologo sono le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Rispetto alla precedente annualità, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- Residenza in Italia;
- Valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 Euro.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a partire dall'anno 2023 il beneficio è riconosciuto per un importo massimo di 50 Euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito (per ogni beneficiario) in:

- 1.500 Euro, se l'ISEE è inferiore a 15.000 Euro;
- 1.000 Euro, se l'ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 Euro;
- 500 Euro, se l'ISEE è superiore a 30.000 Euro ma non superiore a 50.000 Euro.

Come si richiede

Da un punto di vista operativo, la domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” tramite:

- Il portale web, utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla sezione “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
- Il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande per l'annualità 2023 possono essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024, mentre per le annualità successive occorre attendere un futuro messaggio da parte dell'Inps.

La domanda potrà essere presentata dal richiedente per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età, se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.

Erogazione del contributo

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'INPS redigerà le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del:

- Valore ISEE più basso;
- Dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di parità di ISEE.

Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio dall'Inps e l'esito della richiesta verrà notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella sezione “MyINPS”. L'esito sarà inoltre consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento sarà indicato l'importo del beneficio ed il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia dal professionista che ha aderito all'iniziativa.

Sarà cura del professionista indicare, in un'apposita sezione della procedura, il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

N.B. L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 Euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus e

delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine, il codice univoco verrà annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate.

I professionisti

Chi ha già aderito lo scorso anno, è già iscritto nell'elenco dei professionisti presente sulla piattaforma INPS.

Per le nuove adesioni o per le cancellazioni dall'elenco degli aderenti è necessario entrare nella sezione dedicata "Buonus Psicologo" nell'Area Riservata del sito del CNOP www.psy.it.